



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 20/07/2026

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **venti** del mese di **luglio** alle ore **08:30**, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. VITI SILVIO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA	Presente	LUCII LINDA	Presente
VITI SILVIO	Presente	TESTI ELEONORA	Assente
MUGNAINI DONELLA	Presente	BERTELLI BRUNELLO	Presente
KUZMANOVIC SRDAN	Presente	MARRUCCI MYRIAM	Presente
TORTELLI VALENTINA	Assente	TINACCI EMANUELA	Presente
TABANI SIMONE	Presente	LAVECCHIA ANTONIO	Presente
MORGANTI STEFANIA	Presente		

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Bartalini Gianni, Morbis Daniela.

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) era articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*.

DATO ATTO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*.

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

RILEVATO che detti costi, desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99.

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud).

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b .

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile.

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto.

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

VISTA la Deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025 avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", con la quale ARERA ha assunto le disposizioni relative a regole e procedure per la determinazione delle entrate tariffarie per il periodo 2026-2029 nonché delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi" per lo stesso periodo 2026-2029;

VISTO il Metodo Tariffario Rifiuti-3 ("MTR-3 ARERA") approvato con la Delibera n.397 del 05.08.2025 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO CHE la suddetta Delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF:

- all'art. 7.5 stabilisce che l'Ente Territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;
- l'art. 7.7 prevede l'aggiornamento biennale, per gli anni 2028 e 2029, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 rinviando ad un successivo provvedimento le indicazioni metodologiche;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di San Gimignano è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

CONSIDERATO che l'Autorità ATO Toscana sud ha elaborato i valori del PEF comunale ai fini TARI 2026, mediante l'aggregazione delle singole componenti come di seguito dettagliatamente illustrate, pervenendo alla determinazione di un importo complessivo del PEF comunale 2026, post limiti e post detrazioni, pari a € 2.586.333,00.

DATO ATTO che quindi le tariffe si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI).

PRESO ATTO che, ai sensi del Regolamento TARI, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametrata sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari.

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*.

SPECIFICATO che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo.

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2026, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge.

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

CONSIDERATO che è intenzione della Giunta Comunale, adottare le misure agevolative previste all'articolo n. 26 del Regolamento disciplinante la TARI, sostituendosi totalmente nel pagamento del tributo (TARI e TEFA) in favore delle utenze domestiche nelle quali il nucleo familiare presenti una dichiarazione con indicatore ISEE non superiore ad € 15.000,00, riferita ai redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare ed in corso di validità.

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, é applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo”* e che, per la Provincia di Siena, è confermata anche per l'anno 2026 la percentuale di applicazione del tributo nella misura del 5%.

RITENUTO di approvare le tariffe TARI riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2026 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti	n. 11;
Votanti	n. 11;
Favorevoli	n. 7; (Marrucci A.; Kuzmanovic; Viti; Mugnaini; Tabani; Morganti; Lucii);
Contrari	n. 4; (Lavecchia); (Bertelli); (Marrucci M.; Tinacci);
Astenuti	n. 0;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata.

2. Di determinare per l'anno 2026 la ripartizione già stabilita per il precedente esercizio finanziario, dei costi fissi della tariffa di riferimento tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo i seguenti tassi di copertura dei costi:

- 50% per le utenze domestiche
- 50% per le utenze non domestiche

3. Di determinare per l'anno 2026, la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:

- 40,00% per le utenze domestiche
- 60,00% per le utenze non domestiche

4. Di stabilire per le utenze domestiche, per l'anno 2026, i coefficienti K_a e K_b utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

Numero di componenti	K_a	K_b
1 componente	0,86	1
2 componenti	0,94	1,6
3 componenti	1,02	2
4 componenti	1,10	2,2
5 componenti	1,17	2,9
6 o più componenti	1,23	3,4

5. Di stabilire, per le utenze non domestiche, per l'anno 2026 i coefficienti K_c e K_d utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 3b), di cui all'allegato n. 1 del DPR n. 158/99 sulla base del seguente schema:

Cat.	Descrizione	VALORE	VALORE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,82
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,93
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	4,40
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	7,12
5	Stabilimenti balneari	0,56	5,15
6	Esposizioni, autosaloni	0,45	4,07
7	Alberghi con ristorante	1,08	12,31
7/1	Alberghi con ristorante fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico	1,08	9,95
7/2	Agriturismi con somministrazione di pasti	1,08	9,95
8	Alberghi senza ristorante	1,02	9,39
8/1	Case vacanze e affitta camere	0,85	7,80
8/2	Agriturismi senza somministrazione di pasti	0,85	7,80
9	Case di cura e riposo	1,18	10,88
10	Ospedali	1,26	11,61
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,22	11,23
12	Banche e istituti di credito	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,07	9,86
13/1	Ferramenta	0,92	8,45
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	11,03
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	0,79	7,28
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,34	12,27
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,05	9,66
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	7,95
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	9,80
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	5,57

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	6,05
21/1	Cantine vinicole e aziende di trasformazione agro-alimentare	0,88	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	45,08
22/1	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub situati fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,5	32,20
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	33,10
24/1	Bar, caffè, pasticceria fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92	17,64
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	17,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,73	15,86
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,03	46,25
30	Discoteche, nightclub	1,29	11,82

6. Di approvare per l'anno 2026, sulla base del PEF e dei coefficienti K come sopra riportati, le misure della tassa TARI per le utenze sia domestiche che non domestiche, di cui all'articolo n. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013, secondo il prospetto che si allega al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominato ALLEGATO A – TARIFFE TARI UD_UND ANNO 2026, non comprensivo del tributo provinciale, determinate sulla base delle disposizioni del DPR 158/1999.

7. Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario Tari per l'anno 2026.

8. Di dare atto inoltre che l'onere derivante dall'applicazione del comma 1 lett. a) dell'articolo n. 26 (Agevolazioni) previsto nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti TARI, riguardante le utenze domestiche che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, quantificabile per l'anno 2026 in iniziali € 40.000,00 è finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

9. Di accordare l'esenzione totale dal pagamento della tariffa, senza obbligo di presentazione di specifica istanza, ai nuclei familiari beneficiari per l'anno 2026 del bonus sociale rifiuti introdotto dall'art. 57bis del D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124, come disciplinato dal Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei

rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate approvato con D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 aventi ISEE, in corso di validità, inferiore a € 9.796,00 oppure ISEE inferiore a € 20.000,00 in presenza di almeno di n. 4 figli a carico.

10. Di accordare l'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con obbligo di presentazione di idonea richiesta entro e non oltre la data del 30 settembre 2026 per nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ad € 15.000,00, riferita ai redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare ed in corso di validità, che non rientrano nel bonus sociale rifiuti di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. A tale scopo è necessario presentare apposita richiesta al Servizio Tributi di questo ente entro e non oltre la data come sopra indicata. Sul 30% delle certificazioni presentate verrà effettuata un'attenta attività di controllo ed approfondimento fiscale. Nel caso in cui le richieste di esenzione eccedano la disponibilità del fondo previsto, l'ammontare del contributo verrà assegnato:

- prioritariamente ai nuclei familiari composti da soggetti portatori di handicap riconosciuto da parte della competente commissione ASL ai sensi della Legge n. 104/1992, quale "persona handicappata in situazione di gravità";

- in subordine ai richiedenti con indicatore ISEE più basso;

- a parità di indicatore ISEE sarà data la priorità ai nuclei familiari con il maggior numero di figli a carico.

11. Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, con una maggiorazione del 5% del tributo dovuto.

12. Di rimodulare la programmazione delle scadenze del Tributo sui Rifiuti (TARI), per il solo anno 2026, stabilendo la riscossione in n. 3 rate con scadenze previste nei giorni 30/06/2026 – 30/09/2026 – 31/12/2026.

13. Di trasmettere copia del presente atto, a cura dell'Ufficio Tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi del combinato disposto dell'articolo n. 52, comma 2, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti	n. 11;
Votanti	n. 11;
Favorevoli	n. 7; (Marrucci A.; Kuzmanovic; Viti; Mugnaini; Tabani; Morganti; Lucii);
Contrari	n. 4; (Lavecchia); (Bertelli); (Marrucci M.; Tinacci);
Astenuti	n. 0;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

VITI SILVIO

Il Segretario

COPPOLA ELEONORA